

Risposte a quesiti pervenuti attraverso il portale appalti per la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Asse 3 Servizi per l'inclusione sociale (OT9 FSE) Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa: Scheda PA 3.1.1.h Servizi Residenziali per donne vittime di violenza.

Quesito 1 (a)

Rispetto alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Asse 3 Servizi per l'inclusione sociale (OT9 FSE) Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa: Scheda PA 3.1.1.h Servizi Residenziali per donne vittime di violenza, siamo a chiedere quanto segue l'art. 1 del Capitolato d'Oneri prevede che sia il Centro Antiviolenza che le Case di accoglienza a indirizzo segreto per ospitalità di secondo livello siano in possesso di Iscrizione all'Albo regionale delle Istituzioni socio-assistenziali pubbliche e private. Si chiede se è ritenuto valido ai fini della partecipazione alla gara il possesso da parte delle suddette strutture di decreto di autorizzazione al funzionamento rilasciato dalla Regione Siciliana;

Risposta

Ai fini della partecipazione alla gara, il decreto di autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 28 della l. r. n. 22/86 è considerato valido.

Quesito 1 (b)

con riferimento a quanto espresso nella Quantificazione dei costi dei servizi di cui alla Relazione tecnico illustrativa si chiede se, per il calcolo dei costi della manodopera la Vostra Stazione Appaltante ha preso in riferimento la Tabella pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di maggio 2013 oppure la Tabella "Costo del lavoro CCNL Coop. Sociali settembre 2020 prodotta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito del rinnovo del CCNL sottoscritto il 28 marzo 2019 e già in vigore. Nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia fatto riferimento alla Tabella Ministeriale del 13 maggio 2013, si chiede quali determinazioni intenderà assumere nei confronti della Ditta aggiudicataria in fase di stipula del contratto in materia di corrispettivi, al fine di garantire la sostenibilità economica dell'appalto.

Risposta

La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come indicato all'art 5 del bando di gara, è stata fatta sulla base del D.M. 10 aprile 2013 "Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo". Per il calcolo delle prestazioni oggetto dell'appalto si rinvia a quanto indicato nella relazione tecnica-illustrativa ex art 23 del Dlgs 50/2016 pubblicata in uno con gli atti di gara.

Quesito 2

Il requisito di capacità economico finanziaria richiesto al punto 15.b. del bando di gara fa riferimento agli esercizi finanziari 2017 - 2018 - 2019 nel settore oggetto della gara. Secondo quanto disposto dal decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, coordinato con la legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, recante " Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19" per le O.N.L.U.S., le O.D.V., le A.P.S. il termine di scadenza dell'approvazione dei bilanci è stato rinviato al 31 ottobre 2020 anche in deroga delle previsioni di legge, statuto o regolamento. Vista la proroga prevista quali sono gli esercizi finanziari a cui occorre fare riferimento?

Risposta

Per il requisito di Capacità economica e finanziaria di cui al punto 15.b. del bando, Fatturato, al netto dell'I.V.A., realizzato nei tre esercizi 2017, 2018,2019 occorre far riferimento **"agli ultimi 3 esercizi effettivamente disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili"**, così come disposto nell'Allegato XVII al d.lgs. 50/2016 "Mezzi di prova dei criteri di selezione". Si segnala inoltre che il co. 4 dell'Art. 86 del Dlgs 50/2016. (Mezzi di prova) dispone quanto segue: **"Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante"**.

Quesito 3

All'articolo 7 del capitolato di gara sono descritte le figure professionali richieste per l'espletamento dei servizi. Al punto 2 dell'articolo 7 (Centri antiviolenza) viene illustrata una tabella con il dettaglio del numero di ore da garantire per ogni profilo richiesto moltiplicato per il numero delle figure previste (operatrici, psicologhe, psicoterapeute e avvocate). Considerando l'importo totale destinato dal piano finanziario per le attività del Centro Antiviolenza (393.600,00 euro), il costo derivante dal "totale ore progetto" da garantire secondo suddetta tabella supera la cifra prevista per il centro antiviolenza senza permettere l'espletamento di tutte le attività richieste e la copertura dei costi generali del servizio. Pertanto vanno garantite le ore settimanali previste (48, 15, 8 e 5) indipendentemente dal numero delle professioniste coinvolte? In questo caso varia il totale ore progetto riconducendosi alla professionalità e non al numero del personale indicato, laddove nella colonna "numero" sono previste 2 figure?

Risposta

Trattasi di servizio a tariffa come indicato nella relazione tecnica-illustrativa ex art 23 del Dlgs 50/2016 pubblicata in uno con gli atti di gara. Pertanto si conferma che vanno garantite le figure e le ore settimanali previste indipendentemente dal numero delle professioniste, rappresentando che la colonna relativa al numero degli operatori deve intendersi un mero refuso e la colonna totale ore progetto va rapportato solo alle ore settimanali.

Quesito 4

All'articolo 7 del capitolato di gara sono descritte le figure professionali richieste per l'espletamento dei servizi. Al punto 3 dell'articolo 7 (Case di accoglienza ad indirizzo segreto per ospitalità di secondo livello) è prevista un'educatrice professionale con laurea scienze dell'Educazione e della formazione. Chiediamo se sarà possibile prevedere tra le educatrici delle strutture di ospitalità anche psicologhe o psicoterapeute con esperienza nel sostegno di bambine e bambini e nel trattamento dei traumi di figlie/i vittime di violenza assistita? Ovviamente si intende che il numero di ore totale sul progetto è pari a 3.640 e non 4.368 come riportato nella tabella. Ne chiediamo conferma.

risposta

Fermo restando le figure minime prescritte dal Capitolato, potranno essere previste figure aggiuntive purché in possesso di titoli equipollenti a quelli richiesti. Il ruolo di educatrice previsto al punto 3 dell'art. 7 può essere ricoperto da personale con laurea in scienze dell'educazione e della formazione o in possesso di titolo equipollente con esperienza di almeno 24 mesi. Si conferma che il numero di ore totale sul progetto è pari a 3.640 e non 4.368 come erroneamente indicato per mero errore di calcolo.

Quesito 5

Il Piano finanziario è un documento che accompagna l'offerta economica (Modello 6) ai sensi dell'art. 17.C del Bando di gara. Nel Piano finanziario con quale dettaglio vanno specificati i costi nella seconda colonna? Basta indicare il costo della voce corrispondente con il calcolo del ribasso offerto dal concorrente?

Risposta

Sì, sulle voci soggette a ribasso occorre indicare il costo della voce con il calcolo del ribasso offerto, indicando alla fine il costo del servizio offerto.

Quesito 6

VISTO Il bando di gara di cui in oggetto relativa alla fornitura di Servizi Residenziali per donne vittime di violenza CONSIDERATO L'articolo 15. Requisiti generali, di idoneità professionale e speciali: I requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, d'idoneità professionale, la capacità economico finanziaria e le capacità tecniche e professionali (art. 83, commi 1 e 3), devono essere dichiarati con le modalità stabilite nel presente bando di gara .E l'articolo 15.c3) I concorrenti devono avere la disponibilità di idonee strutture regolarmente iscritte all'Albo Regionale delle Istituzioni socio assistenziali pubbliche e private (indicando il relativo titolo: locazione, proprietà, comodato ecc.), aventi le caratteristiche descritte nel Capitolato D'oneri. In caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti, il requisito potrà essere posseduto anche da uno solo degli enti associati, che si impegnerà espressamente a mettere la/e suddetta/e struttura/e a disposizione per tutta la durata dell'appalto. Tutto ciò premesso la scrivente CHIEDE se, relativamente alla richiesta di disponibilità di idonee strutture iscritte all'Albo Regionale delle istituzioni socio assistenziali, sia sufficiente la dichiarazione d'impegno ad iscrivere le predette strutture all'apposito Albo Regionale entro 30 giorni dall'eventuale aggiudicazione? Se così non fosse, infatti, tanto valeva che la stazione appaltante optasse per una gara ristretta invitando a partecipare solo gli enti già in possesso dei requisiti richiesti.

Risposta

Ai fini della partecipazione alla gara, anche in caso di ATI e consorzi ordinari, le strutture utilizzate devono avere quanto meno l'autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 28 della l. r. n. 22/86